

## Relazione tecnica

Il decreto reca le disposizioni per l'attuazione dei commi da 87 a 95 dell'art. 1 della L. n. 197 del 2022, in materia di opzione per il pagamento dell'imposta sostitutiva da applicarsi agli utili e alle riserve di utile risultanti dalle partecipate estere.

L'**art. 2** del decreto individua l'ambito soggettivo della norma, ossia le persone fisiche e i soggetti, ivi compresi quelli equiparati, nonché le stabili organizzazioni localizzate nel territorio dello Stato italiano dei soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera d), del TUIR, per le partecipazioni detenute nel soggetto non residente riferibili al loro patrimonio, sempre che la partecipazione nel soggetto non residente sia detenuta, direttamente o indirettamente, nell'ambito dell'attività d'impresa.

All'**art. 3** sono riportate le modalità di calcolo dell'ammontare di utili e riserve per il quale esercitare l'opzione, che è costituito dagli utili e riserve di utili esteri spettanti in proporzione alla quota di partecipazione agli utili detenuta nei soggetti non residenti alla data di chiusura dell'esercizio di questi ultimi, relativo al periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022, tenendo conto, in caso di partecipazioni indirette dell'effetto del demoltiplicatore della quota di partecipazione agli utili detenuta alla predetta data. Tale ammontare è ridotto degli utili e delle riserve di utili esteri percepiti dai soggetti di cui all'art. 2 prima della data di entrata in vigore della L. n. 197 del 2022.

Ai sensi dell'**art. 4**, l'esercizio dell'opzione deve avvenire mediante apposita indicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 ed è efficace a decorrere dall'inizio del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022.

L'**art. 5** stabilisce le modalità di determinazione dell'imposta sostitutiva dell'IRES (aliquota del 9 per cento) e dell'IRPEF (aliquota del 30 per cento) da applicarsi all'ammontare di utili e riserve di utili esteri oggetto di opzione, convertiti secondo il cambio del giorno di chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2022, nonché le modalità di versamento che deve avvenire in un'unica soluzione entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, senza possibilità di compensazione.

All'**art. 6** sono individuate le modalità di determinazione dell'imposta nel caso della presenza del requisito del controllo del soggetto non residente all'inizio del periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022. In tal caso, è possibile esercitare l'opzione per l'imposta sostitutiva applicando una imposta sostitutiva dell'IRES del 6 per cento o una imposta sostitutiva dell'IRPEF del 27 per cento, alle condizioni di cui alla lett. a) e alla lett. b) del comma 1 dell'art. 6, e tenuto conto delle ulteriori disposizioni dei commi seguenti. Anche in tal caso, l'opzione si perfeziona mediante apposita indicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022.

Ai sensi dei successivi **artt. 7 e 8**, sono stabiliti i casi di decadenza dall'esercizio dell'opzione e gli effetti derivanti dall'esercizio dell'opzione stessa.

**Dal punto di vista strettamente finanziario, trattandosi di norme di attuazione, il decreto non determina oneri aggiuntivi rispetto a quelli già stimati in sede di introduzione della norma originaria.**

